



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

D.R. n. 1057 del 17/3/2014

**STATUTO DEL CENTRO INTERDISCIPLINARE DI RICERCA AVANZATA
GB-LAW
GLOBAL BIOETHICS AND LAW**

Il documento è conforme all'originale e conservato presso l'Ufficio protocollo di Ateneo.

Statuto del Centro Interdisciplinare di Ricerca Avanzata
GB-Law
Global Bioethics and Law

Art. 1 - Denominazione

È istituito ai sensi dell'art. 24 dello Statuto vigente dell'Università degli Studi di Catania, il Centro di Ricerca denominato "Centro Interdisciplinare di Ricerca Avanzata Global Bioethics and Law" (in sigla GB-Law).

Art. 2 - Finalità

Il Centro si propone di promuovere lo studio e la ricerca interdisciplinare in ambito bio-giuridico e biomedico, in particolare attraverso attività aventi ad oggetto:

- a) ricerca applicata attraverso attività di laboratorio e di progettazione normativa;
- b) alta formazione di giovani neo-laureati da avviare alla ricerca scientifica;
- c) organizzazione di convegni nazionali e internazionali;
- d) seminari interni di approfondimento;
- e) editoria e pubblicazioni scientifiche;
- f) divulgazione in collaborazione con le strutture territoriali.

Art. 3 - Membri proponenti

Sono proponenti del Centro e, al momento della relativa costituzione, membri componenti effettivi del Consiglio, i seguenti docenti dell'Università degli Studi di Catania:

- Prof. Eugenio Aguglia, Ordinario di Psichiatria, Dipartimento di Biomedicina clinica e molecolare;
- Prof. Salvatore Amato, Ordinario di Filosofia del Diritto, Dipartimento di Giurisprudenza;
- Prof. Vittorio Calabrese, Ordinario di Biochimica clinica, Dipartimento di Scienze Bio-mediche;
- Prof. Emilio Castorina, Ordinario di Diritto Costituzionale, Dipartimento di Giurisprudenza;
- Prof. Daniele Filippo Condorelli, Ordinario di Biochimica, Dipartimento di Scienze Bio-mediche;
- Prof. Nunzio Crimi, Ordinario di Malattie Respiratorie, Dipartimento di Biomedicina clinica e molecolare;
- Prof. Giovanni Di Rosa, Ordinario di Diritto Privato, Dipartimento di Giurisprudenza;
- Prof. Giovanni Grasso, Ordinario di Diritto Penale, Dipartimento di Giurisprudenza.

Art. 4 - Membri componenti

Sono componenti del Centro i docenti dell'Università di Catania che ne hanno promosso l'istituzione e coloro che vi abbiano successivamente aderito.

Possono fare richiesta di ammissione al Centro studiosi e docenti universitari italiani e stranieri aventi qualificazione comprovata nei settori di studio e di ricerca inerenti alle finalità del Centro medesimo.

Possono altresì fare richiesta di ammissione altri soggetti aventi qualifiche e curriculum ritenuti compatibili con le finalità del Centro a seguito di parere conforme del Comitato scientifico.

La relativa richiesta, corredata dal *curriculum vitae* e indirizzata al Direttore del Centro, deve documentare in ogni caso la competenza e gli interessi scientifici del richiedente rispetto alle finalità del Centro.

Sulla richiesta di ammissione delibera il Consiglio del Centro con la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 5 – Utenti

I componenti del Centro possono utilizzare le strutture del Centro.

Possono essere autorizzati a utilizzare le strutture del Centro, previa richiesta motivata da indirizzare al Direttore del Centro, i docenti, i ricercatori, gli assegnisti di ricerca, i borsisti, i dottorandi, i dottori di ricerca, il personale tecnico-amministrativo in servizio dell'Università degli Studi di Catania e di altre Università italiane ed estere che svolgano ricerche attinenti alle finalità del Centro.

Possono anche essere autorizzati a utilizzare le strutture del Centro, previa richiesta motivata da indirizzare al Direttore del Centro, i laureandi e gli studenti che svolgano ricerche attinenti alle finalità del Centro nell'ambito della propria tesi di laurea o in relazione al proprio percorso di formazione universitaria. In questo caso la richiesta deve essere corredata da apposita relazione sottoscritta dal docente relatore del lavoro di tesi o dal docente tutor.

Art. 6 – Organi del Centro

Sono organi del Centro il Consiglio, il Comitato Scientifico e il Direttore. Il funzionamento dei predetti organi è disciplinato dai successivi articoli 7, 8 e 9.

Art. 7 – Il Consiglio

Il Consiglio è composto da tutti i Professori di ruolo e dai ricercatori aderenti al Centro. È presieduto e convocato dal Direttore del Centro; deve riunirsi almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Direttore ritenga di convocarlo o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Possono prender parte alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto gli altri soggetti comunque aderenti al Centro.

Esso esercita tutte le attribuzioni e le competenze che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, nonché dal presente Statuto.

In particolare esso:

- a) elegge, a maggioranza assoluta, il Direttore;
- b) nomina i componenti del Comitato Scientifico;
- c) approva il programma di attività annuale del Centro, nonché il piano di previsione delle entrate e delle spese del Centro;
- d) approva la relazione annuale illustrativa dell'attività svolta da trasmettere al PAC-AC;
- e) delibera, previo parere del Comitato Scientifico, sulle richieste di ammissione di nuovi aderenti;
- f) delibera sulle spese superiori a € 25.000,00 (venticinquemila/00);

- g) approva il rendiconto del Direttore per le spese inferiori a € 25.000,00 (venticinquemila/00).

La convocazione delle sedute del Consiglio e l'indicazione del relativo ordine del giorno deve essere comunicata per iscritto, anche via e-mail, a ciascun avente diritto presso la struttura universitaria di afferenza, almeno cinque giorni lavorativi prima della data della seduta, salvi i casi di comprovata urgenza nei quali la comunicazione deve comunque essere fatta pervenire, anche al domicilio, con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Tutte le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 8 – Il Comitato Scientifico

È composto da sei membri anche non aderenti al Centro.

Il Comitato Scientifico è coordinato dal Direttore del Centro che ne è Componente di diritto; è uno strumento di programmazione scientifica delle attività del Centro ed è organo consultivo del Consiglio e dura quattro anni.

In prima applicazione vengono nominati nel presente Statuto quali componenti del Comitato Scientifico, giusta l'approvazione di tutti i membri componenti in sede di costituzione del Centro, i seguenti docenti:

- Prof. Eugenio Aguglia, Ordinario di Psichiatria, Dipartimento di Biomedicina clinica e molecolare;
- Prof. Salvatore Amato, Ordinario di Filosofia del Diritto, Dipartimento di Giurisprudenza;
- Prof. Emilio Castorina, Ordinario di Diritto Costituzionale, Dipartimento di Giurisprudenza;
- Prof. Daniele Filippo Condorelli, Ordinario di Biochimica, Dipartimento di Scienze Bio-mediche;
- Prof. Nunzio Crimi, Ordinario di Malattie Respiratorie, Dipartimento di Biomedicina clinica e molecolare;
- Prof. Giovanni Di Rosa, Ordinario di Diritto Privato, Dipartimento di Giurisprudenza.

Art. 9 – Il Direttore

È eletto dal Consiglio tra i suoi membri professori di ruolo a tempo pieno nel rispetto delle modalità indicate dal regolamento elettorale di Ateneo, dura in carica quattro anni e il relativo mandato è rinnovabile per una sola volta.

Nel caso di impedimento temporaneo o di assenza, il Direttore viene sostituito dal professore più anziano nel ruolo e membro del Consiglio.

In fase transitoria le mansioni di Direttore verranno svolte dal decano dei professori proponenti, Prof. Nunzio Crimi, che procederà a convocare il Consiglio per la nomina successiva del Direttore entro 60 giorni dalla formale costituzione del Centro.

Il Direttore esercita tutte le attribuzioni e le competenze che gli sono devolute dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

In particolare:

- a) rappresenta il Centro, convoca il Consiglio, lo presiede e stabilisce l'ordine del giorno, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- b) formula le richieste per il reperimento delle risorse e dei mezzi di sostegno finanziario;
- c) ha facoltà di autorizzare spese per cifre singole non superiori a € 25.000,00 (venticinquemila/00), IVA esclusa;

- d) predisporre il piano annuale di previsione delle entrate e delle spese da sottoporre all'approvazione del Consiglio ed entro 15 giorni dall'approvazione lo trasmette al PAC-AC;
- e) predisporre la relazione annuale anche finanziaria illustrativa dell'attività svolta da sottoporre all'approvazione del Consiglio ed entro 15 giorni dall'approvazione la trasmette al PAC-AC.

Art. 10 – Personale.

Il Centro, per lo svolgimento della propria attività, si avvarrà di personale tecnico-amministrativo temporaneamente designato con formale autorizzazione dai Dipartimenti interessati, senza alcun aggravio di tipo finanziario sul bilancio dell'Ateneo.

Potrà inoltre avvalersi, laddove occorra per particolari e comprovate esigenze, di personale tecnico-amministrativo e di ricerca assunto a contratto sulla base di fondi di propria pertinenza o messo a disposizione senza oneri per il Centro da altri soggetti o strutture.

Art. 11 – Gestione amministrativa, finanziaria e contabile

Alla gestione amministrativa, finanziaria e contabile del Centro provvede il Polo amministrativo contabile dell'Amministrazione centrale (PAC-AC) di Ateneo.

Il Centro usufruisce delle risorse finanziarie destinate al raggiungimento delle sue finalità da enti e/o soggetti pubblici e privati.

Ai sensi dell'articolo 24, comma 6, dello Statuto vigente, al Centro di ricerca viene riconosciuta, per il perseguimento dei suoi obiettivi, autonomia finanziaria, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, e autonomia gestionale, con riferimento alle risorse finanziarie proprie.

Art. 12 – Sede

Il Centro è ospitato presso i locali del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania.

Art. 13 – Modifiche di Statuto

Il presente Statuto potrà essere modificato con delibera del Consiglio del Centro, assunta con voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti e approvata dagli Organi competenti di Ateneo in conformità alle disposizioni dello Statuto vigente dell'Ateneo.

Art. 14 – Scioglimento del Centro

Il Centro può essere anticipatamente sciolto con delibera del relativo Consiglio, assunta con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti e approvata dagli Organi competenti di Ateneo in conformità alle disposizioni dello Statuto vigente dell'Ateneo.

Art. 15 – Durata

Il Centro ha la durata di anni venti, suscettibile di rinnovo su proposta motivata del relativo Consiglio, approvata dagli Organi competenti di Ateneo in conformità alle disposizioni dello Statuto vigente dell'Ateneo.

Art. 16 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto in questo Statuto si applicano le norme di legge e le disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti di Ateneo.